



Prot. n. 123

Roma, 28 marzo 2019

Oggetto: Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 per impianti a biogas.

Per la dr. Morell;

con riferimento all'Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 recentemente pubblicato, ci preme evidenziare alcune criticità in ordine all'attuazione delle disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art.1, commi 954-957) che rischiano di limitare fortemente l'accesso agli incentivi da parte delle nostre aziende associate.

Ci riferiamo in particolare al fatto che nel documento GSE viene richiesto che le biomasse utilizzate nella produzione del biogas **"provengano esclusivamente da allevamenti o coltivazioni di terreni di proprietà del soggetto responsabile dell'impianto o, nel caso di impianti consortili, dei soggetti consorziati"**.

Tale requisito introduce due elementi di criticità:

- **il soggetto responsabile dell'impianto deve essere proprietario dell'allevamento e/o dei terreni da cui provengono le biomasse;**
- **il soggetto responsabile dell'impianto può utilizzare esclusivamente biomassa di sua produzione (completa autoproduzione).**

Con riferimento al primo punto, l'Addendum, introducendo il concetto di proprietà (non previsto dalla L. 145/18), sembrerebbe escludere tutte le altre forme di possesso di un bene, tipiche del settore agricolo, previste dal Codice Civile (affitto, comodato d'uso, usufrutto, ecc.) e largamente diffuse in ambito agricolo. Ciò con grave danno di tutte quelle realtà aziendali agricole, soprattutto zootecniche, che utilizzano molto spesso terreni non di proprietà. La principale motivazione è quella di garantire adeguate superfici di terreno agricolo in prossimità dei propri allevamenti. Pertanto si chiede di consentire anche l'utilizzo di biomasse provenienti da terreni e strutture in affitto, ecc. In tale contesto si sottolinea che nel fascicolo aziendale è descritta in tempo reale la situazione dei diversi titoli di possesso.

Per quanto riguarda poi il secondo punto, anche qui le nuove Procedure applicano in maniera eccessivamente restrittiva quanto previsto dalla norma. Riteniamo infatti che le disposizioni del comma 954 (*"reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici.."*) possano dirsi soddisfatte laddove la biomassa utilizzata sia prodotta in misura prevalente dal soggetto responsabile (almeno per il 51%). Tale soglia minima sarebbe coerente non solo con la L. 145/18 ma anche con le altre disposizioni sulla produzione di biogas in ambito agricolo quali le norme sulla tassazione, uso agronomico del digestato, ecc.. La possibilità di acquisire da soggetti terzi ulteriori biomasse, con particolare riferimento ai sottoprodotti, sarebbe peraltro in linea con gli obiettivi sull'economia circolare. Su tale aspetto auspichiamo pertanto che possa essere riconsiderata l'attuale impostazione delle Procedure.

Da ultimo si segnala che non emerge con chiarezza dalle Procedure se il GSE intende aprire un unico bando, assegnando allo stesso tutte le risorse.

In attesa di un gentile riscontro, e rimanendo a disposizione per un eventuale approfondimento delle questioni su esposte, porgiamo cordiali saluti.


Francesco Postorino

Dott. Daniele Novelli
Direttore Divisione Incentivi – GSE S.p.A.